SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI POGLIANO MILANESE PROVINCIA DI MILANO

N Kcp

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI – VIA DANTE.

	giorno				
					
intestato, autorizzato a intervenuti, d'accordo personalmente comper	fra loro e con	il mio consenso	enza l'assistenz , espressament	za di testimoni p te dichiarato di	er avere i signori rinunciarvi, sono
personalmente compar		:1		masidanta a	in
il/la sig via	, IIato/a a	, II	oniro in quests	_, residellie a _	III
conto e nell'interesse		prodotto codico	fiscala/partita I	alio esciusivaiii	cho reppresente
nella sua qualità di il/la sig	, nato/a_a	il		recidente a	in
via		, II lice fiscale/partit		_, residente a _ nella c	ua gualità legale
rappresentante dell'im		_			
contrattare io			cha cui identit	a personate e caj	pacita giuridica di
Delle identità e delle p	iene canacità delle	narti di cui sonra	io	rogante so	ono nersonalmente
certo.	iene capacita dene	parti di cui sopia	10	roganic so	nio personamiente
		Premesse	D		
1 1 1 1 1 1	1 11				
- che con deliberazion					
legge, è stato approvate					
di cui euro	(_) a base d'asta,	euro	() per somme a
disposizione dell'amm	inistrazione e di et	iro	_ () per gli oneri c	lella sicurezza non
soggetti a ribasso; - che sono stati determ stato disposto di affida lavori:					
		(caso a)			
<i>a corpo</i> , ai sensi dell'a il prezzo convenuto no prestazione.					
- che con provvedimer					ge, venne stabilito
di indire, per l'appalto	dei iavori di che tr	attasi,	(npo ai ga	ra); noidall'ant 57 da	al D Los 10 ameilo
- che, a seguito di app	OSILA	_ (tipo ai gara),	errettuata ar se	(allegate A)	n D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e com	e da verbale di g	gara in data		(allegato A) –	e stata dicinarata
provvisoriamente affid	ataria dell'apparto	ul che trattasi i	impresa	cne na	offerio un ribasso
del% (euro (_) st	iii iiiiporto a base	e di gara, e per	tanto per un imp	orto netto pari ad
- che con determinazio		dal	10 0000	à ctata definitiver	manta affidata alla
succitata ditta, alle con					
- che sono stati acquisi					
finanziaria dell'impres		i necessari a com	novaie la capa	cha giunuica, lec	mea, economica e
manziana uch mipies	a amuatana,				

- ch	e è stata acquisita la certificazione della CC.I.A	A. n del _	attestante					
	ussistenza, a carico del rappresentante legale dell'i							
prev	renzione di cui alla legge n. 575/1965.							
	Tutto ciò premesso e part	e del presente contratto						
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE							
Art. 1 – Generalità								
conf reali obbl L'in ogge L'in	a Sig, per conto delr ferisce all'impresa con sede in zzare presso Il presente atto obbligatorio per il solo dopo che sarà appresa affidataria rappresentata da etto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al appresa come sopra rappresentata indica appresentata indica	l'appalto dei lav liga fin d'ora l'impresa agg stato approvato e reso esecut , formalmente si impegna a presente contratto elencati a quale proprio diretto	ori di da giudicataria, mentre sarà ivo a norma di legge. d eseguire tutte le opere ll'art. 18. re tecnico il sig.					
Art. 2 – Condizioni di cantierabilità								
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, comma 1, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori. Si allega il verbale di cui all'art. 106, comma 1 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario.								
	Art. 3 – Corrispo	ettivo dell'appalto						
Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro(), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro().								
Tabella 3.1 - Corrispettivo dell'appalto								
N.	Descrizione		Importo [euro]					
а	Lavori a corpo							
-	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		13.003,44					
-		Somn	nano					

Art. 4 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro giorni dalla	data del verbale
di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _140_ natura continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così come disposto capitolato generale d'appalto espressamente richiamato nel bando di gara (o nella lettera di in	dall'art. 21 del
Art. 5 – Cause di sospensioni dei lavori	
In applicazione dell'art. 158 e 159 commi 1 del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche	
In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza l'indennizzo spettante all'esecutore sarà così quantificato:	
Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori	
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Regolamento na applicata una penale della misura di euro () per ogni giorno communicatione dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque netto contrattuale e comunque netto contrattuale e comunque netto c	di ritardo, pari a
Art. 7 – Premio di accelerazione	
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appalta ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all'a riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro (ffidatario verrà), sempre
Art. 8 – Cauzione provvisoria	
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante: - fideiussione bancaria dell'Istituto di credito n in data l'importo di euro () (all);	pari al due per
- fideiussione assicurativa della Società n in data	lel contratto per tratto. essenziale degli o 12 aprile 2006 appaltante, della e non superiore nento è garantito

12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: - fideiussione assicurativa della Società
Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro(
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione della Società n in data per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di, l'affidatario stipulerà, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Società n in data per l'importo di euro 500.000,00(cinquecentomila), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale L'affidatario stipulerà dell'art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la Societànin dataper l'importo di euro 50.000,00(cinquantamila), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11 - Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario è dovuta un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro **100.000,00** (**centomila**); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni **15** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 12 – Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni giorni 30 a decorrere dalla data di ricevimento della fattura e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13 - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre **6/3 mesi** dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 14 – Divieti per l'esecutore

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 15 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per	tutti	gli	effetti	del	presente	atto,	l'impresa	affidataria	elegge	domicilio	legale	presso
				via	n		_•					
Tutt	i i paga	men	ti a favo	re dell	'affidatari	o saran	no intestati	a m	ediante _	•		
In c	aso di	cess	azione	o la d	lecadenza	dall'in	carico delle	persone au	torizzate	a riscuotere	e e quie	tanzare,
l'aff	idatari	o è ol	bbligato	a darn	e tempesti	va noti	fica alla sta	zione appalta	inte.		•	
In ca	aso di	cessi	one del	corris	pettivo di a	appalto	successiva	alla stipula	del prese	nte contratto	, il relat	ivo atto
dovr	à indic	are c	on preci	sione	le generali	tà del c	essionario e	il luogo del	pagamen	to delle som	me cedu	te.
L'ide	entità	della	person	a auto	orizzata al	la risc	ossione do	vrà risultare	, nel cas	so di ditte	individu	ali, dal
			•					à, mediante a	-			,

Art. 16 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 17 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

 capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nell'invito); capitolato speciale d'appalto; elaborati progettuali esecutivi:
 – elenco dei prezzi unitari; – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; – cronoprogramma dei lavori; – le polizze di garanzia; Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 20 – Modalità di risoluzione delle controversie
Le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori,saranno risolte attraverso l'accordo bonario o l'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 21 – Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'ufficiale rogante

.....

L'impresa

.....

Il dirigente

.....